

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Četvrtak, 12.10.2023.

17/23

NUMERO

Giovedì, 12-10-2023



Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola n. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21, 5/21 e 144/3-testo consolidato) e all'articolo 44 comma 3 del Regolamento di procedura del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola n. 1/13, 14/15, 02/18, 05/13, 2/20, 4/21 e 5/21-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi l'11 ottobre 2023, adotta la

Ai sensi degli articoli 89 e 113 della Legge sull'assetto territoriale ("Gazzetta ufficiale" nn. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 e 67/23), dell'art. 59, comma 2 della Legge sulle modifiche e integrazioni alla Legge sull'assetto del territorio („Gazzetta ufficiale“, n. 67/23), l'art. 39 Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola n. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 i 5/21) e dell'Opinione dell'Assessorato allo sviluppo sostenibile della Regione Istriana, CLASSE: 351-03/23-01/165, NUMPROT: 351-03/6-23/-02), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi l'11 ottobre 2023, adotta la

CONCLUSIONE

1. Si accetta l'adozione del Piano di sviluppo della cultura della Città di Pula-Pola per il periodo 2023-2030.
2. La bozza di proposta del Piano di sviluppo della cultura della Città di Pula-Pola, insieme alle osservazioni e proposte dei consiglieri emerse dalla discussione generale della prima lettura dell'atto in oggetto, viene inviato al Proponente per prendere posizione sulle osservazioni e determinare la proposta finale del documento.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'adozione e si pubblica nel "Bollettino ufficiale - Službene novine" della Città di Pola.

CLASSE: 024-03/22-01/35
N.PROT:21633/-7-01/-03-0009/-23-11
Pola, 11 ottobre 2023

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE
DELLA CITTÀ DI PULA-POLA**

**LA VICEPRESIDENTE
Monica Derocchi, m.p.**

DELIBERA

**sull'elaborazione delle XII Modifiche e integrazioni al
al Piano regolatore generale della Città di Pola**

Articolo 1

Si adotta la Delibera sull'elaborazione delle XII Modifiche e integrazioni del Piano regolatore generale della Città di Pola („Bollettino ufficiale della Città di Pola" nn. 5a/08, 12/12, 5/14, 8/14- testo consolidato, 10/14, 13/14, 19/14 - testo consolidato, 7/15, 9/15- testo consolidato, 2/17, 5/17 e 9/17- testo consolidato, 20/18 e 2/19 - testo consolidato, 8/19, 11/19 e 8/20-testo consolidato, 3/21, 4/21 e 6/21 - testo consolidato)

Articolo 2

Con la Delibera sull'elaborazione delle XII Modifiche e integrazioni del Piano regolatore generale della Città di Pola (di seguito nel testo: Delibera) si stabilisce la base giuridica, le ragioni della creazione delle XII Modifiche e integrazioni del Piano regolatore generale della Città di Pola (di seguito nel testo: Piano) la copertura del Piano, la valutazione dello stato sulla copertura del piano, gli obiettivi e punti di partenza programmatici, il modo di ottenere soluzioni professionali, il tipo e il modo di ottenimento delle basi geodetiche, la lista degli organi e delle persone stabilite da disposizioni particolari che avanzano le richieste per l'elaborazione dei piani che sono oggetto della presente Delibera e altri partecipanti che faranno parte dei procedimenti che sono oggetto della presente Delibera, le scadenze per l'elaborazione e le fonti di finanziamento.

I. BASE GIURIDICA

Articolo 3

Il Piano si elabora in conformità alle disposizioni della Legge sull'assetto territoriale ("Gazzetta ufficiale" n. 153/13,

65/17, 114/18, 39/19, 98/19 e 67/23) (di seguito nel testo: Legge) e del Regolamento sul contenuto, sulle misure delle rappresentazioni cartografiche, sugli indicatori territoriali obbligatori e sullo standard dell'elaborato dei piani territoriali (GU nn. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 e 9/11), nella parte che prescrive le norme giuridiche relative ai contenuti, le metriche di mappatura, gli indicatori spaziali obbligatori e lo standard di elaborazione dei piani spaziali. La base giuridica per l'adozione della Delibera sull'elaborazione è stabilita negli articoli 86, 89 e 113 Legge e dell'art. 59, comma 2 della Legge sulle modifiche e integrazioni alla Legge sull'assetto del territorio („Gazzetta ufficiale“, n. 67/23).

Il titolare dell'elaborazione è l'Assessorato all'urbanistica, agli investimenti e ai progetti di sviluppo della Città di Pola-Pola.

II. RAGIONI PER L'AVVIO DELL'ELABORAZIONE DEL PIANO

Articolo 4

La redazione del Piano è affrontata allo scopo di rivedere le Disposizioni per l'attuazione del vigente Piano regolatore generale della Città di Pola (di seguito: PAT) in merito a:

- condizioni di ubicazione e costruzione dell'edificio nell'area a destinazione di Scuola elementare (D5)
- Scuola per l'educazione e l'istruzione - Pola, Via Rovigno 6 (Monte Zaro)
- norme e condizioni per la gestione del traffico in sosta per gli edifici destinati alla scuola dell'infanzia (D4), alla scuola elementare (D5) e alla scuola media (D9), e, qualora necessario, per le necessità delle modifiche e integrazioni alla rappresentazione cartografica e agli altri contenuti del vigente PRG che deriveranno dalla soluzione progettuale in coerenza con le ragioni della modifica e integrazione al Piano.

III. COPERTURA DELL'ELABORAZIONE DEL PIANO

Articolo 5

La copertura di elaborazione del Piano non cambia in rapporto alla copertura vigente del PRG non cambia.

L'area di copertura del Piano si trova completamente all'interno dei confini della Zona costiera protetta.

IV. SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DELLA COPERTURA DEL PIANO

Articolo 6

L'avvio di stesura del presente Piano nasce dall'esigenza di ridefinire la soluzione progettuale dell'attuale PRG, in relazione alla necessità di ricostruire la Scuola per l'educazione e l'istruzione – Pola, in via Rovigno 6, in Monte Zaro.

L'ubicazione della scuola è soddisfacente, ma ciò che non soddisfa è la capacità di ricezione in rapporto alla richiesta attuale.

Considerato l'aumento del numero dei partecipanti, nonché con l'obiettivo di organizzare uno spazio di alta qualità e adeguato per l'organizzazione delle lezioni, è emersa la necessità di garantire aree e spazi aggiuntivi per lo svolgimento e l'organizzazione delle lezioni (aule, armadietti e altri strutture) e la necessità di adibire un piano, oltre alla scuola elementare, anche alla scuola superiore.

In aggiunta a quanto sopra, in sede di attuazione del PRG, si è rilevata la necessità di rivedere le Disposizioni attuative del vigente PRG nella parte delle norme stabilite per la gestione del traffico in sosta per gli edifici a destinazione pubblica ed educativo-istruttiva, con l'obiettivo di considerarli nel contesto delle possibilità spaziali e di trovare le migliori soluzioni spaziali che consentiranno sia la ricostruzione degli edifici esistenti sia la realizzazione di nuovi contenuti pianificati che rappresentino l'interesse sociale pubblico.

Il procedimento di elaborazione e l'adozione del Piano si attuerà contestualmente, ma indipendentemente alle già avviate XI Modifiche e integrazioni al PRG della Città di Pola, il tutto con l'obiettivo di una sua più rapida attuazione e al fine di creare ipotesi di pianificazione territoriale per la prevista ricostruzione dell'edificio esistente in conformità con le esigenze attuali e ai fini del cofinanziamento per creare i prerequisiti necessari all'organizzazione delle lezioni in un turno solo e dalla durata di un'intera giornata, in conformità con gli annunci del Ministero della Scienza e dell'Istruzione.

V. OBIETTIVI E PUNTI DI PARTENZA PROGRAMMATICI PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO

Articolo 7

Gli obiettivi e le basi programmatiche per la realizzazione del Piano sono contenuti nella necessità di rivedere le Disposizioni attuative del vigente PRG per quanto riguarda le soluzioni progettuali che fanno riferimento all'ubicazione della Scuola per l'educazione e l'istruzione – Pola in Monte Zaro, come indicato all'articolo 4 della presente Delibera, con l'obiettivo di creare ipotesi di pianificazione territoriale per la sua ricostruzione in conformità con le esigenze attuali e sulla base dell'analisi di esperti, e includono:

- ridefinire le condizioni stabilite per la sistemazione e costruzione di edifici a destinazione di Scuola elementare (D5) e per l'abilitazione ad uso scolastico secondario (D9),
- revisione delle condizioni e dei metodi di costruzione stabiliti, morfologia urbana e tipologia degli edifici e altre disposizioni relative alle condizioni di costruzione e all'uso ottimale dello spazio.

Tra gli obiettivi e le basi programmatiche per la realizzazione del Piano figura la revisione delle Disposizioni attuative del vigente PRG nella parte delle norme e condizioni per la gestione del traffico in sosta, principalmente per gli edifici destinati alle scuole dell'infanzia (D4), alle scuole primarie (D5) e scopi della scuola secondaria (D9).

A seconda delle modifiche e/o integrazioni apportate conformemente alle motivazioni addotte, tutte le parti testuali rilevanti della vigente PRG saranno opportunamente armonizzate e, se necessario, verranno apportate modifiche ed integrazioni anche alle rappresentazioni cartografiche.

VI. ELENCO DELLE STRATEGIE, PIANI, STUDI E ALTRI DOCUMENTI DEL SETTORE PREVISTI DA LEGGI SPECIALI CON CUI, OVVERO IN RELAZIONE AI QUALI, SI STABILISCONO I REQUISITI PER L'ELABORAZIONE DEI PIANI

Articolo 8

Ai fini della stesura del Piano è stata effettuata l'analisi degli esperti - Verifica della documentazione di

pianificazione territoriale con l'analisi della possibilità di ricostruzione della Scuola per l'educazione e l'istruzione - Pola, mentre non è prevista la creazione di altre basi professionali. Nell'elaborazione si utilizzerà tutta la documentazione a disposizione dello spazio assicurata dagli organi amministrativi come pure tutta la documentazione in possesso dell'esecutore che si dimostra rilevante per l'attuazione del procedimento delle modifiche e integrazioni in oggetto.

Qualora durante la pianificazione del Piano siano necessari altri documenti tecnici di rilievo per la soluzione del piano territoriale, essi verranno creati.

VII. PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DELLE SOLUZIONI TECNICHE

Articolo 9

La documentazione tecnica verrà realizzata da tecnici autorizzati nel procedimento in base al Regolamento sulla concessione e la revoca del consenso per lo svolgimento di attività professionali nella pianificazione territoriale ("Gazzetta Ufficiale" n. 136/15), in collaborazione con il Titolare dell'elaborazione - Assessorato all'urbanistica, agli investimenti e ai progetti di sviluppo della Città di Pola.

VIII ELENCO DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE STABITE CON DECRETI SPECIALI CHE RILASCIANO LE RICHIESTE PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO E ALTRI ATTORI CHE PARTECIPERANNO ALL'ELABORAZIONE

Articolo 10

Nel procedimento di elaborazione del PAT si cercherà la collaborazione e i dati, linee guida planimetriche e altri documenti previsti dai seguenti organismi amministrativi:

- Ministero dell'assetto territoriale, edilizia e beni statali,
- Ministero del mare, del traffico e dell'infrastruttura,
- Ministero della difesa della Repubblica di Croazia,
- Ministero degli Interni, Direzione della protezione civile, Ufficio territoriale della protezione civile di Fiume, Servizio della protezione civile di Pisino,
- Ministero degli affari interni, Questura istriana, Settore affari amministrativi e servizio ispettivo,
- HAKOM - Agenzia croata per le attività in rete,
- Hrvatske ceste d.o.o., Settore per gli studi e la progettazione,
- Autorità regionale per le strade della Regione Istriana
- HEP ESCO S.r.l. Elektroistra Pola,
- Acque croate, Sezione per l'economia idrica per l'area idrica dei bacini dell'area Istriane e Litoraneo Montana
- Vodovod Pula s.r.l. Pola,
- Pragrande s.r.l. Pola,
- Plinara s.r.l. Pola,
- Ente per l'assetto territoriale della Regione Istriana
- Regione Istriana, Assessorato allo sviluppo sostenibile
- Assessorato all'istruzione, lo sport e la cultura tecnica della Regione Istriana,
- Città di Pula-Pola, Assessorato all'urbanistica, investimenti e progetti di sviluppo, Sezione agli investimenti e Assessorato alle attività sociali, ai giovani e allo sport,

- Comitato locale Monte Zaro.

Se durante l'elaborazione del Piano si dimostra la necessità, nel procedimento di elaborazione si possono introdurre anche altri partecipanti.

Articolo 11

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 90 della Legge sull'assetto territoriale, gli organi amministrativi di cui all'articolo 10 della presente Delibera sull'elaborazione del Piano devono consegnare le proprie richieste che non sono contenute nel sistema informatico. Termine per la consegna delle richieste per l'elaborazione del Piano è 15 giorni dal giorno di consegna della Delibera sull'elaborazione del Piano.

Nel caso in cui gli organi amministrativi di cui all'articolo 10 della presente Delibera sull'elaborazione del Piano non consegnino le proprie richieste entro il termine stabilito nel comma precedente si considererà che non ne abbiano. In tal caso nell'elaborazione e nell'emanazione del Piano si prendono in considerazione le condizioni che sono di influenza sui piani del territorio in base alla relativa prescrizione e/o documento. Nelle richieste si devono riportare le disposizioni delle prescrizioni, le strategie settoriali, i piani, gli studi e altri documenti prescritti da leggi speciali che si basano sulle richieste. Se ciò non è realizzato, il portatore dell'elaborazione non ha l'obbligo di prenderle in considerazione, ma ha l'obbligo di argomentarlo separatamente.

Articolo 12

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 91 della Legge l'organo amministrativo non può stabilire alle richieste le condizioni con cui si cambierebbero gli obiettivi e/o i presupposti programmatici per l'elaborazione del Piano stabilite nella presente Delibera.

IX TERMINE PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO

Articolo 13

Per l'elaborazione del Piano si stabiliscono le seguenti scadenze:

- fase I: elaborazione del Disegno della Proposta del piano allo scopo di stabilire le Proposte dei piani per il dibattito pubblico - entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta al progettista,
- II fase: Dibattito pubblico sulla proposta del piano (stabilito in base al Disegno della Proposta del Piano) - nella durata di 15 giorni (conformemente all'articolo 98 della Legge).
- fase III: elaborazione della Relazione sul dibattito pubblico - dalla durata di 15 giorni,
- fase IV: elaborazione del Disegno delle Proposte definitive del piano - entro 15 giorni dalla redazione della Relazione sul dibattito pubblico,
- fase V: elaborazione delle Proposte definitive del piano - entro 10 giorni dalle Conclusioni del Sindaco sull'elaborazione delle Proposte definitive del piano,
- fase V: ottenimento del parere dell'Istituto per l'assetto del territorio della regione sulla Proposta definitiva del piano - in conformità all'articolo 107 della Legge).
- fase VI: ottenere la necessaria approvazione del Ministero all'assetto del territorio, l'edilizia e il demanio sulla

Proposta definitiva del Piano (in conformità all'articolo 108 della Legge) e in seguito all'ottenimento dell'approvazione, inoltrare il Piano al Consiglio municipale;

- fase VII: consegna dell'elaborato finale del piano - entro 10 giorni dall'emanazione dei piani da parte del Consiglio municipale della Città di Pola, ovvero della pubblicazione della Delibera sull'adozione del Piano (in conformità con l'articolo 112 della Legge).
- fase VIII: consegna degli elaborati consolidati del piano - entro 30 giorni dal giorno dell'entrata in vigore della Delibera sull'adozione del Piano (in conformità all'articolo 113 della Legge).

È possibile prolungare le scadenze di cui al comma 1 del presente articolo per motivi giustificati con l'approvazione del Titolare dell'esecuzione e dell'Elaboratore tecnico, eccetto i termini previsti dalla Legge.

X. FONTI DI FINANZIAMENTO DELL'ELABORAZIONE DEL PIANO

Articolo 14

I fondi sono elargiti dal Bilancio della Città di Pula-Pola.

XI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Službene novine - Bollettino ufficiale Pula-Pola".

CLASSE: 350-01/23-01/76

N.PROT.:04/07/2163-01-0139-23-6

Pola, 11 ottobre 2023

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE
DELLA CITTÀ DI PULA-POLA**

**LA VICEPRESIDENTE
Monica Derocchi, m.p.**

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi l'11 ottobre 2023 adotta la

D E L I B E R A

sulle modifiche e integrazioni alla Delibera sulle condizioni, criteri e procedimento per il cofinanziamento del Programma di ristrutturazione delle facciate sul territorio della Città di Pola

Articolo 1

Nella Delibera sulle condizioni, i criteri e la procedura per il cofinanziamento del Programma di ristrutturazione delle facciate degli edifici nell'area della Città di Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula-Pola n. 23/21), di seguito Delibera, all'articolo 4, la rappresentazione tabellare dell'Area/Oggetto di cofinanziamento espressa in kune viene sostituita con il medesimo importo espresso in euro come segue:

Area	Zona prioritaria 1	Unità storico culturale protetta fuori dalla Zona prioritaria 1	Zona prioritaria 2	Altro territorio di copertura
Oggetto del cofinanziamento				
% cofinanziamento di facciate stradali e facciate laterali visibili dalla strada	80% fino all'importo massimo di 46.452,98 €	80% fino 80% fino all'importo massimo di 33.180,70 €	80% fino all'importo massimo di 46.452,98 €	60% importo massimo di 26.544,56 €
% di cofinanziamento di edifici angolari con 2 facciate stradali	80% fino all'importo massimo di 79.633,69 €	80% fino importo massimo di 53.089,12 €	80% fino all'importo massimo di 79.633,69 €	60% importo massimo di 46.452,98 €
% di cofinanziamento solo facciate laterali e/o cortili in zone prioritarie visibili dall'area pubblica	60% fino all'importo massimo di 13.272,28 €	/	60% fino all'importo massimo di 13.272,28 €	/
% cofinanziamento: ristrutturazione / sostituzione degli infissi/serramenti	50% fino all'importo massimo di 13.272,28 €	50% fino all'importo massimo di 10.617,82 €	50% fino all'importo massimo di 13.272,28 €	30% fino all'importo massimo di 10.617,82 €

NUMERO 17/23
PAGINA 5

Al comma 2 nell'articolo 4:

- dopo la parola "di" importo „800.000,00 kn“ cambia e recita „106.178,25 €“;
- dopo la parola "supera" importo „800.000,00,00 kn“ cambia e recita „106.178,25 €“.

Articolo 2

All'articolo 9, al numero ordinale 8, comma b), dopo la parola "parti", viene soppresso il testo "dall'Assessorato della Città di Pola nella cui giurisdizione rientrano le questioni relative al patrimonio architettonico" e recita "l'organo amministrativo competente della Città di Pola".

Articolo 3

All'art. 17 comma 1 della Delibera, dopo la parola "contrattare" si cancella "." e si aggiunge il testo: "e i lavori di ristrutturazione dell'immobile, secondo le regole tecniche, da ultimare entro e non oltre 12 mesi dalla data di firma del Contratto di cofinanziamento".

All'art. 17 comma 2 della Delibera, dopo la parola "Delibera" si aggiunge il testo che recita: "entro il termine prescritto al comma precedente del presente articolo,"

All'art. 17 dopo il comma 2 si aggiunge il comma 3 che recita: "Eccezionalmente, il termine per l'ultimazione dei lavori può essere prorogato previo consenso della Città di Pola, a causa di circostanze oggettive che potrebbero verificarsi durante la loro esecuzione.".

Articolo 4

Le disposizioni della presente Delibera si applicano anche alle domande già ricevute il cui trattamento non è stato completato.

Articolo 5

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE: 372-01/21-01/296

N.PROT.:04/07/2163-04-02-0366-23-16

Pola, 11 ottobre 2023

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI PULA-POLA

LA VICEPRESIDENTE

Monica Derocchi, m.p.

Ai sensi dell'articolo 4, dell'articolo 51 comma 5 e dell'articolo 62 comma 5 della Legge sulla protezione degli animali („Gazzetta ufficiale“, n. 102/17 e 32/19) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi l'11 ottobre 2023 adotta la

DELIBERA

sulle condizioni e sulle modalità di detenzione degli animali domestici e sulle modalità di trattare gli animali abbandonati, smarriti e selvatici

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Oggetto della Delibera

Articolo 1

(1) La presente Delibera disciplina le condizioni minime e le modalità di custodia degli animali domestici che i loro proprietari devono fornire loro, le modalità di controllo della loro riproduzione, le modalità di gestione degli animali abbandonati e smarriti e le modalità di gestione degli animali selvatici trovati al di fuori del loro habitat naturale nell'area della città di Pola.

(2) I termini usati nella presente Delibera che hanno accezione di genere, si usano in maniera neutra e riguardano nella stessa misura sia il genere maschile che quello femminile.

Termini

Articolo 2

I singoli termini utilizzati nella presente Delibera hanno i seguenti significati:

1. per animali si intende tutti gli animali vertebrati, ad eccezione della selvaggina gestita secondo le norme sulla caccia;
2. per animali selvatici si intendono tutti gli animali, esclusi gli animali domestici, gli animali da compagnia, gli animali di servizio, gli animali da lavoro;
3. gli animali domestici sono animali che sono stati domati e addomesticati dall'uomo e vengono allevati;
4. animali da lavoro sono considerati i cani che svolgono la funzione di guardia del corpo e della proprietà, i cani guida per non vedenti e quelli che fungono da assistenza, i cani da ricerca e quelli che servono per svolgere altri compiti, gli ungulati e altri animali utilizzati dall'uomo per svolgere altri compiti, esclusa la produzione;
5. un animale smarrito è un animale che si è allontanato dal suo proprietario e che questi sta cercando;
6. gli animali domestici sono animali che una persona tiene per compagnia, protezione e assistenza o per interesse verso questi animali;
7. per animale abbandonato si intende l'animale che il proprietario ha consapevolmente abbandonato, nonché un animale che è stato abbandonato per forze maggiori come malattia, morte o perdita della libertà, e gli animali a cui il proprietario ha consapevolmente rinunciato;

8. il proprietario di un animale o animale da compagnia (di seguito: proprietario) è qualsiasi persona fisica o giuridica che, in qualità di proprietario, utente o tutore, è permanente o temporaneamente, responsabile della salute e del benessere dell'animale;
9. il trasporto è lo spostamento di animali mediante mezzi di trasporto per scopi non commerciali, comprese le procedure alla partenza e all'arrivo alla destinazione finale;
10. il rifugio per animali (di seguito: rifugio) è una struttura in cui vengono ospitati e accuditi animali abbandonati e smarriti, dove vengono loro fornite le cure e l'assistenza necessarie;
11. per gatti liberi si intendono quei gatti che non hanno padrone o padrone conosciuto;
12. gli animali ufficiali sono animali che hanno una licenza di lavoro e vengono utilizzati per svolgere il lavoro di determinati enti governativi.

PARTE SECONDA TERMINI E MODALITÀ DI DETENZIONE DI ANIMALI DOMESTICI

Condizioni generali per la detenzione di animali domestici

Articolo 3

(1) Il proprietario è tenuto a:

1. garantire che gli animali domestici siano tenuti in conformità con le loro esigenze e come minimo previsto dalla legge sulla protezione degli animali e dalla presente Delibera;
2. fornire ai cani una cuccia o un alloggio adeguato, abbastanza grande da consentire al cane di stare in piedi e girarsi, proteggersi dalle intemperie e da altre condizioni di vita sfavorevoli;
3. microchippare i cani e vaccinarli contro la rabbia ai sensi della Legge sulla salute degli animali;
4. impedire la fuga e la circolazione dei cani nelle aree pubbliche senza sorveglianza;
5. apporre un cartello che avverta la presenza del cane in un luogo ben visibile e disporre di un apposito campanello sulla porta del cortile o del giardino;
6. richiedere tempestivamente assistenza veterinaria e garantire cure adeguate agli animali malati e feriti;
7. fornire agli animali domestici acqua potabile e un'alimentazione regolare e corretta;
8. mantenere regolarmente pulita la zona in cui soggiornano gli animali domestici.

(2) Il proprietario non deve:

1. trascurare gli animali domestici per quanto riguarda la loro salute, alloggio, alimentazione e cura;
2. limitare i movimenti degli animali domestici in modo da causare loro dolore, sofferenza, lesioni o paura.

(3) È vietato:

1. uccidere animali, causare loro dolore, sofferenza e ferite, esporli intenzionalmente a paura e malattie;
2. incitare gli animali contro altri animali o esseri umani o addestrarli all'aggressività;
3. abbandonare un animale domestico, da compagnia o selvatico ma addomesticato e altri animali tenuti sotto sorveglianza;
4. donare animali domestici a minori e a persone note per il loro comportamento irresponsabile nei confronti degli animali;

5. lanciare petardi o altri mezzi pirotecnici contro gli animali;
6. condurre animali legati a un mezzo di trasporto in movimento;
7. tenere i cani permanentemente legati o tenerli permanentemente in aree quali gabbie o box o parte del cortile senza consentirne la libera circolazione al di fuori di tale area;
8. legare i cani, tranne temporaneamente in situazioni eccezionali quando non è possibile recintare una parte del cortile. In questo caso il cane può essere legato in modo tale da potersi muovere entro un raggio di cinque metri, e i mezzi di legatura e il collare devono essere di materiale tale da non provocare dolore o lesioni al cane, e che il mezzo di legatura non deve essere avvolto e quindi accorciato ad una misura inferiore a cinque metri;
9. tenere in modo permanente e indipendente animali domestici ad un indirizzo diverso dalla residenza o dal luogo di residenza del proprietario, tranne nel caso in cui si tratti di cani da lavoro che custodiscono un oggetto o una proprietà, e il proprietario è tenuto a fornire loro una sorveglianza quotidiana, cibo e acqua freschi e passeggiate regolari all'esterno dello spazio custodito;
10. tenere come animali da compagnia specie animali pericolose e potenzialmente pericolose senza l'approvazione dell'autorità competente.

(4) Il proprietario dei cani deve garantire che l'animale non sia pericoloso per l'ambiente attraverso un adeguato addestramento e/o altre misure relative alla detenzione e allo spostamento dei cani. Nell'allevamento dei cani, il proprietario non deve utilizzare metodi che possano causare dolore, lesioni, sofferenza o paura nei cani.

(5) La Città di Pula-Pola controlla l'obbligo di contrassegnare i cani con il microchip, cioè controlla se tutti i cani sono dotati di microchip.

Condizioni per la detenzione di animali domestici negli edifici residenziali e case familiari

Articolo 4

(1) La custodia degli animali domestici nelle parti comuni degli edifici e degli edifici condominiali, la circolazione degli animali domestici nelle parti comuni degli edifici e degli edifici condominiali, nonché l'obbligo di pulire i locali e le aree contaminate dagli animali domestici sono stabiliti di comune accordo dai comproprietari dell'edificio secondo le norme sulla proprietà. Il proprietario degli animali domestici è tenuto a custodirli in modo tale che non disturbino la quiete dei coinquilini o che non violino in altro modo il regolamento condominiale concordato dell'edificio abitativo e degli inquilini delle proprietà circostanti.

(2) Il proprietario che tiene un cane in un appartamento o in una casa senza giardino, è tenuto a portarlo fuori ogni giorno per defecare e soddisfare le attività fisiche quotidiane.

Nutrizione degli animali domestici

Articolo 5

(1) Il proprietario è tenuto a fornire all'animale un'alimentazione regolare che, in termini di tipo, qualità e quantità, corrisponde al tipo, all'età e ai bisogni fisiologici dell'animale.

(2) Il proprietario è tenuto a garantire all'animale domestico l'accesso a quantità sufficienti di acqua potabile di qualità adeguata in base alle sue esigenze.

(3) I locali in cui l'animale è nutrito e abbeverato, nonché le attrezzature per nutrire e abbeverare devono essere mantenuti puliti e le attrezzature devono essere progettate in modo tale che gli animali possano assumere cibo e acqua in modo adeguato alla loro specie, condizione ed età.

Proprietà di cani e gatti

Articolo 6

(1) Il proprietario che tiene più di nove cani o gatti di età superiore ai sei mesi a scopo di adozione deve soddisfare le condizioni per l'istituzione di un rifugio per animali secondo la Legge sulla protezione degli animali in relazione alle condizioni per la custodia e la cura di cani o gatti.

(2) Il proprietario di cui al comma 1 del presente articolo può tenere a scopo di adozione solo i cani o i gatti che gli sono stati affidati dal rifugio, con il quale ha concluso un contratto a riguardo, e il rifugio garantisce che i cani e gatti vengono contrassegnati e sterilizzati, tiene registri prescritti e pubblica cani e gatti ai fini dell'adozione e i gatti che vivono liberi vengono riportati al loro habitat originale.

(3) Il proprietario di cui al comma 1 del presente articolo che detiene più di 20 animali di cui al comma 1 del presente articolo deve soddisfare le condizioni per l'istituzione di un rifugio per animali ai sensi della Legge sulla protezione degli animali e deve essere approvato come rifugio.

Custodia dei cani

Articolo 7

Il cane non deve essere tenuto permanentemente legato, ed eccezionalmente può essere legato solo nei casi in cui ciò sia necessario per la sicurezza del cane e se non vi è possibilità di sistemazione in un'area recintata per i cani.

Un cane fino a un metro di lunghezza non deve essere legato a una lunghezza inferiore a 3 metri, e un cane di lunghezza superiore a 1 metro non deve essere legato a una lunghezza inferiore a quattro volte la sua lunghezza.

Se il cane è permanentemente tenuto nel cortile, giardino o altro spazio aperto recintato, è necessario che gli sia fornita una casetta che deve essere adatta alla sua taglia in modo che possa sdraiarsi, stare in piedi, girarsi al suo interno e deve essere protetto dagli urti e dalle condizioni atmosferiche avverse, e le aperture sulla casetta devono essere sufficientemente grandi da consentire il passaggio del cane senza ostacoli e posizionate in modo tale da essere protetto dalle condizioni atmosferiche avverse.

Circolazione degli animali domestici e condizioni per condurre gli animali domestici nelle aree pubbliche

Articolo 8

Il proprietario è tenuto a garantire la libera circolazione dell'animale nel rispetto delle esigenze e nel rispetto della specie animale e in modo da non mettere a repentaglio la salute e la sicurezza delle persone.

Articolo 9

I cani possono essere portati nelle aree pubbliche purché muniti di microchip, tenuti al guinzaglio e sotto la sorveglianza del proprietario.

In deroga al comma 1 del presente articolo, la Delibera sulle aree pubbliche destinate alla conduzione e alla circolazione degli animali domestici e alle spiagge dove è consentito soggiornare e fare il bagno agli animali domestici (Gazzetta Ufficiale - Bollettino ufficiale Pula-Pola numero 06/19) determina le ubicazioni sulle aree pubbliche e le condizioni in cui gli animali domestici non devono essere tenuti al guinzaglio, le spiagge dove gli animali domestici possono essere portati a nuotare, nonché la conduzione degli animali domestici nei trasporti pubblici urbani.

Articolo 10

La circolazione degli animali domestici è consentita negli spazi e nei locali di uso pubblico previa autorizzazione del proprietario o dell'utilizzatore dei locali, salvo diversa disposizione della presente Delibera.

Articolo 11

È vietata la circolazione degli animali domestici che si muovono liberamente o tenuti al guinzaglio nei parchi giochi, nei giardini fioriti, nei cimiteri, nei campi sportivi, nei cortili delle scuole e delle scuole dell'infanzia e negli altri luoghi dove sussista rischio di pericolo per l'igiene, l'incolumità e la salute delle persone, senza il permesso del proprietario e il permesso dell'utente dello spazio.

Sotto la supervisione e la responsabilità del proprietario, è consentito portare e lasciare i cani senza guinzaglio nelle aree pubbliche appositamente contrassegnate.

I cani possono fare il bagno in mare solo nelle spiagge recanti l'apposito cartello.

Articolo 12

Per motivi di sicurezza: della circolazione, dei concittadini e degli altri animali, e al fine di impedire la riproduzione incontrollata, è vietato lasciare passeggiare i cani in modo autonomo nelle aree pubbliche senza la presenza e la sorveglianza del proprietario.

Articolo 13

Il proprietario di un animale domestico è tenuto a portare con sé un kit di pulizia quando porta l'animale in uno spazio pubblico e a pulire lo spazio pubblico che il suo animale sporca.

Il proprietario dell'animale è tenuto ad esporre il kit di pulizia su richiesta del vigile comunale.

Articolo 14

La restrizione alla circolazione degli animali domestici prevista dalla presente Delibera non si applica ai cani addestrati per assistere le persone con disabilità.

Procedura cani pericolosi

Articolo 15

Il proprietario di un cane pericoloso è tenuto ad attuare le misure prescritte dal Regolamento sui cani pericolosi.

Articolo 16

Il proprietario di un cane pericoloso deve tenerlo in un'area chiusa dalla quale non può fuggire e la porta dell'area in cui è tenuto deve essere chiusa a chiave.

Articolo 17

All'ingresso dell'area dove è custodito il cane pericoloso deve essere esposto in modo ben visibile l'avviso: "ATTENTI AL CANE!".

Articolo 18

La conduzione nelle aree pubbliche dei cani pericolosi è consentita solo con museruola e guinzaglio.

Articolo 19

Se il proprietario detiene un cane pericoloso contrariamente alle misure prescritte dal Regolamento sui cani pericolosi, il vigile comunale redige un verbale ufficiale e informa l'ispezione veterinaria competente per ulteriori provvedimenti.

Controllare la riproduzione degli animali domestici

Articolo 20

È vietato allevare animali domestici a scopo di vendita, a meno che l'allevatore non sia registrato presso il ministero competente e non abbia una decisione dell'organismo competente.

Articolo 21

Il proprietario è tenuto a controllare la riproduzione degli animali domestici e ad impedire la riproduzione incontrollata.

I proprietari degli animali di cui al comma 1 del presente articolo devono aver cura dei cuccioli dei propri animali domestici.

Articolo 22

Il rifugio per animali della Città di Pula-Pola deve garantire la sterilizzazione permanente dei cani e gatti ritrovati, a meno che l'animale non sia contrassegnato in modo che sia possibile ritrovare il proprietario e restituire l'animale.

Gatti liberi

Articolo 23

(1) Sulle aree pubbliche, con il consenso dell'organo amministrativo cittadino competente, è possibile allestire strutture temporanee, luoghi per l'alimentazione dei gatti (di seguito: luoghi per l'alimentazione).

(2) Il dipartimento responsabile della pianificazione del territorio, in collaborazione con il dipartimento responsabile della protezione degli animali, associazioni, persone giuridiche e persone interessate, redigerà un piano per la collocazione delle casette "Mangiatoie per gatti".

(3) Le associazioni e i privati che, anteriormente all'adozione della presente Delibera, hanno già allestito luoghi per l'alimentazione su aree pubbliche, e ne hanno cura, sono tenuti a presentare domanda di inclusione nel Piano al dipartimento responsabile dei compiti di pianificazione territoriale, entro il 31 dicembre 2023.

(4) In deroga ai commi 2 e 3 del presente articolo, è consentito posizionare contenitori d'acqua per mammiferi e uccelli che vivono liberi al di fuori dell'area per l'alimentazione, e tale pratica è incoraggiata soprattutto nei mesi estivi e durante i periodi di siccità a lungo termine.

(5) Le associazioni e le persone fisiche che si prendono cura dei gatti liberi e allo stesso tempo forniscono loro cibo e

acqua potabile nelle aree pubbliche, sono tenute a mantenere pulito lo spazio pubblico.

(6) In caso di sospetta insorgenza di malattie infettive che possono essere trasmesse dagli animali all'uomo, la protezione dei cittadini è assicurata dalle persone giuridiche che svolgono attività sanitaria e dagli operatori sanitari privati in collaborazione con le autorità competenti stabilite dalla normativa sulle attività veterinarie.

(7) Il rifugio per animali con il quale la Città di Pola ha stipulato un contratto garantisce la sterilizzazione permanente dei gatti liberi e il loro ritorno al loro habitat originale, se questo è adatto al loro ritorno.

(8) I cuccioli ammessi al rifugio secondo la capacità ricettiva, se non vengono adottati fino alla maturità sessuale dopo l'annuncio, vengono rilasciati dal rifugio solo dopo la sterilizzazione nel luogo per l'alimentazione in accordo con coloro che li nutrono.

PARTE TERZA ANIMALI SMARRITI E ABBANDONATI

Animali smarriti

Articolo 24

(1) Il proprietario di un animale domestico deve denunciare la sua scomparsa al rifugio cittadino per animali entro tre giorni dal giorno della perdita dell'animale domestico (cani, gatti e animali domestici) ed entro 7 giorni dal giorno della perdita dell'animale all'organizzazione veterinaria o alla clinica veterinaria autorizzata a tenere il registro degli animali da compagnia.

(2) Se il proprietario/detentore non presenta richiesta di restituzione dell'animale entro 14 giorni dalla data di pubblicazione dei dati, il rifugio diventa proprietario dell'animale e può adottarlo.

(3) Il proprietario dell'animale smarrito è tenuto a risarcire tutte le spese, nonché eventuali danni causati dall'animale dal momento della sua scomparsa fino al momento della sua restituzione al proprietario.

Animali smarriti

Articolo 25

(1) Colui che trova un animale abbandonato o smarrito (cani, gatti e furetti domestici) è tenuto ad avvisare il rifugio per animali entro tre giorni dal ritrovamento dell'animale, a meno che l'animale non sia stato restituito al proprietario entro tale termine.

(2) La pubblicazione dei dati sugli animali trovati e adottati viene effettuata attraverso un unico registro, prescritto dal Regolamento sulle condizioni dei rifugi, che è reperibile al link: (<https://jic.mps.hr/sklonista/#!/sklonista>)

(2) I recapiti del rifugio cittadino per animali sono pubblicati sul sito ufficiale della Città di Pula-Pola.

(3) Colui che trova un animale abbandonato o smarrito deve fornirgli cure adeguate fino alla restituzione al proprietario o al ricovero per animali abbandonati.

(4) L'animale non viene collocato nel rifugio se, al momento del ritrovamento, è possibile stabilire chi sia il proprietario e l'animale può essere immediatamente restituito ad esso, a meno che il proprietario non possa ritirare immediatamente l'animale.

(5) Tutte le spese del ricovero per l'animale accettato sono finanziate dalla Città di Pula-Pola.

(6) Se viene accertato il proprietario dell'animale abbandonato, è tenuto a risarcire tutte le spese, nonché eventuali danni causati dall'animale dal momento della sua scomparsa fino al momento della sua restituzione al proprietario.

PARTE QUARTA ANIMALI SELVATICI

Selvaggina e specie selvatiche protette

Articolo 26

La selvaggina al di fuori delle zone di caccia e le specie selvatiche protette che si trovano nelle aree pubbliche saranno trattate in conformità al Programma di protezione della selvaggina per le aree al di fuori delle zone di caccia della Città di Pula-Pola, nonché alle altre norme sulla protezione degli animali, sulla protezione della natura, medicina veterinaria e caccia.

PARTE QUINTA TUTELA DEGLI ANIMALI

Incoraggiare la protezione degli animali

Articolo 27

La Città di Pola promuoverà lo sviluppo della consapevolezza dei suoi concittadini, in particolare dei giovani, in merito alla cura e alla protezione degli animali.

Obbligo di prestare assistenza all'animale

Articolo 28

(1) Chiunque ferisce o nota un animale ferito o malato deve prestare l'assistenza necessaria e, se non è in grado di farlo da solo, deve provvedere all'assistenza.

(2) Se non è possibile determinare chi sia il proprietario dell'animale, il rifugio per animali della città deve provvedere all'assistenza necessaria agli animali feriti e malati.

(3) Se viene identificato il proprietario di un animale ferito o malato, i costi sono a carico del proprietario.

Utilizzo di animali per scopi commerciali

Articolo 29

È vietato utilizzare animali selvatici e domestici per la raccolta di donazioni o elemosina ed esporli in luoghi pubblici, fiere, mercati e simili, utilizzarli per intrattenimento o altri scopi quali circhi ed altri spettacoli, o per altri scopi senza il consenso dell'organo competente della Città di Pula - Pola e l'approvazione dell'ispezione veterinaria secondo le norme in materia di protezione degli animali.

Articolo 30

La vendita di animali domestici è vietata negli spazi pubblici, nelle fiere, nei mercati e in tutti gli altri spazi che non soddisfano le condizioni per la vendita di animali domestici ai sensi del Regolamento sulle condizioni che devono soddisfare i negozi di animali e i negozi all'ingrosso.

PARTE SESTA SORVEGLIANZA

Competenze del vigile comunale

Articolo 31

(1) Il controllo ai sensi della presente Delibera è effettuato dal vigile comunale. Nelle sue azioni, il vigile comunale è autorizzato a chiedere l'aiuto degli agenti di polizia se si prevede resistenza durante la supervisione o l'esecuzione del provvedimento.

(2) Il vigile comunale agisce secondo i suoi doveri ufficiali quando osserva azioni contrarie alla Delibera e secondo la segnalazione di persone fisiche o giuridiche.

(3) Nell'adempimento dei compiti di sua competenza, il vigile comunale ha il diritto e l'obbligo di:

1. esaminare i documenti in base ai quali è possibile accertare l'identità della parte e delle altre persone presenti nella vigilanza
2. accedere agli spazi/locali in cui sono tenuti animali domestici con l'approvazione del proprietario dell'animale o per ordine del tribunale
3. raccogliere dichiarazioni di partiti e di altre persone
4. richiedere dati e documentazione all'interessato
5. raccogliere prove in modo visivo e in altro modo appropriato
6. leggere il microchip
7. presentare denuncia penale o di infrazione alle autorità competenti
8. emanare un provvedimento in cui ordina una modifica delle condizioni in conformità con la Delibera della Città con minaccia di avviare un procedimento per reati minori o di addebitare una multa
9. riscuotere la sanzione prevista dalla presente Delibera
10. avvertire e ammonire le persone fisiche e giuridiche
11. ordinare alle persone fisiche e giuridiche di eliminare le violazioni
12. eseguire altre azioni in conformità con lo scopo della supervisione.

(4) In ogni singolo caso il vigile comunale è tenuto a redigere un verbale e ad emanare un provvedimento sui comportamenti contrari alle disposizioni della presente Delibera.

(5) Nei casi previsti dalla presente Delibera che rientrano nella competenza del vigile comunale quest'ultimo può, quando è necessario un intervento urgente, emettere un provvedimento orale, di cui è tenuto a redigere un verbale e successivamente a presentare un provvedimento in forma scritta.

(6) Il vigile comunale è tenuto a presentare un rapporto all'ispezione veterinaria quando:

1. nel corso della sorveglianza si accerta che l'animale si trova in una condizione dalla quale si può concludere che l'animale provi dolore, sofferenza o grande paura, è ferito o che la continuazione della sua vita sotto le stesse condizioni sarebbero associate a dolore irreparabile, sofferenza o grande paura;
2. il proprietario non ha contrassegnato il cane con il microchip entro il termine previsto dalla Legge sulla medicina veterinaria, né lo ha vaccinato regolarmente contro la rabbia e ha fornito la documentazione che lo conferma (passaporto dell'animale);
3. il proprietario somministra all'animale cibo che causa o può causare malattia, dolore, sofferenza, lesioni, paura o morte e quando ritiene che, a causa delle cattive

condizioni di ingrasso dell'animale, sarebbe necessario l'intervento dell'ispezione veterinaria;

4. il proprietario tiene più di nove animali di età superiore a sei mesi, che il rifugio non ha preso in custodia, né ha un contratto con il rifugio per la cura di questi animali, ovvero se possiede più di 20 animali di età superiore a sei mesi ai fini dell'adozione e non dispone di una decisione dell'organo competente che ha approvato la detenzione degli animali e ha confermato che tutte le condizioni prescritte dalla normativa vigente sono state soddisfatte;
5. il proprietario non ha soddisfatto le condizioni prescritte dal Regolamento sui cani pericolosi e detiene un cane pericoloso;
6. il proprietario non ha richiesto assistenza veterinaria in modo tempestivo e non ha assicurato la cura adeguata dell'animale malato o ferito;
7. il proprietario non presenta un certificato dell'adempimento delle condizioni da parte del ministero competente;
8. il proprietario non ha denunciato la scomparsa dell'animale entro tre giorni;
9. accerta i dati anagrafici del proprietario che ha abbandonato l'animale o i suoi cuccioli;
10. il proprietario utilizza l'animale per rappresentanza, intrattenimento o altri scopi.

(7) Il vigile comunale è tenuto ad informare la polizia e/o la procura di Stato quando constata una situazione che fa pensare alla tortura o all'uccisione di animali.

(8) In tutti i casi in cui il vigile comunale constata durante la sorveglianza un atto contrario alla Legge sulla protezione degli animali, al codice penale o ad altre norme, e non è competente, trasmette il rapporto con una registrazione scritta della situazione all'autorità competente e comunica alla parte le misure adottate.

(9) Il vigile comunale è tenuto ad avvisare immediatamente la polizia quando constata una situazione in cui esiste il pericolo che un ritardo nell'azione possa mettere in pericolo la salute e l'incolumità delle persone o degli animali, nonché la sicurezza dei beni.

Ricorso contro il provvedimento del vigile comunale

Articolo 32

(1) Il termine per impugnare il provvedimento è 15 giorni dal giorno della ricezione del Provvedimento in oggetto. Il ricorso al provvedimento del vigile comunale non sospende l'esecuzione del provvedimento.

(2) L'organo amministrativo competente per gli affari di secondo livello dell'economia comunale decide sul ricorso presentato contro il provvedimento del vigile comunale.

PARTE SETTIMA SANZIONI

Articolo 33

(1) Il vigile comunale ha l'autorità e il dovere di attuare la presente Delibera secondo le sue competenze e di sanzionare qualsiasi comportamento contrario alla presente Delibera. A tal fine il vigile comunale può, oltre alla sanzione pecuniaria, emettere un ammonimento verbale.

(2) Per aver agito contrariamente alle disposizioni della presente Delibera, il trasgressore sarà punito quando:

1. conduce il cane negli spazi pubblici senza guinzaglio e

- sorveglianza e senza microchip per un importo di euro 80;
2. conduce l'animale in aree pubbliche e vietate per un importo di euro 80,00;
 3. quando conduce l'animale in uno spazio pubblico non porta con sé il kit di pulizia e non pulisce lo spazio pubblico che il suo animale sporca per un importo di euro 100,00;
 4. uccide animali, provoca loro dolori, sofferenze e ferite, li espone deliberatamente a paure e malattie euro 800,00;
 5. incita gli animali contro altri animali o esseri umani o li addestra all'aggressività euro 400;
 6. abbandona l'animale domestico, da compagnia o selvatico ma addomesticato e altri animali tenuti sotto sorveglianza euro 500;
 7. regala animali domestici a minori e persone note per comportamenti irresponsabili nei confronti degli animali per un importo di euro 500,00;
 8. lancia petardi o altri mezzi pirotecnici contro animali per un importo di euro 600,00;
 9. lega l'animale ad un mezzo di trasporto mobile per un importo di euro 400,00;
 10. tiene i cani permanentemente legati o li tiene permanentemente in aree quali gabbie o box o in parte del cortile senza consentirne la libera circolazione al di fuori di tali aree euro 400,00;
 11. lega i cani, salvo temporaneamente nelle situazioni eccezionali previste dall'articolo 3, comma 3, punto 4, per l'importo di euro 400,00
 12. tiene permanentemente e autonomamente gli animali domestici ad un indirizzo diverso dalla residenza o dal luogo di residenza del proprietario, tranne nel caso in cui si tratti di cani da lavoro a guardia di un oggetto o di una proprietà, e non fornisce loro sorveglianza quotidiana, cibo fresco e acqua, e passeggiate regolari fuori dall'area di permanenza per un importo di euro 400,00;
 13. non provvede alla sistemazione dell'animale domestico secondo le sue esigenze ai sensi dell'articolo 7 della presente delibera per un importo di euro 400,00;
 14. non fornisce all'animale domestico cibo e acqua secondo i suoi bisogni ai sensi dell'articolo 5 della presente Delibera per un importo di euro 400,00;
 15. detenzione di specie animali pericolose e potenzialmente pericolose come animali da compagnia senza il benessere dell'autorità competente euro 400,00;
 16. utilizza animali selvatici e domestici per scopi commerciali contrari all'articolo 30 della presente decisione per un importo di euro 500,00.

(3) È punito con la multa di euro 200,00 il genitore o il tutore di una persona che, al momento in cui ha commesso il reato di cui al comma 2 del presente articolo, aveva meno di quattordici anni se il reato è direttamente correlato alla mancata supervisione del genitore o del tutore.

(4) Per altre azioni contrarie alle disposizioni della presente Delibera, il vigile comunale informa le altre autorità competenti per ulteriori azioni.

OTTAVA PARTE DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sulle Službene novine - Bollettino ufficiale Pula-Pola.

Articolo 35

Con l'entrata in vigore della presente Delibera si abroga la Delibera sulle condizioni e sulle modalità di detenzione degli animali domestici e sulle modalità di gestione degli animali abbandonati e smarriti CLASSE: 023-01/16-01/706, NUMPROT: 2168/01-03-01-0387-16-3, del 6 luglio 2016.

CLASSE: 322-01/23-01/4
NUM.PROT.:06/07/2163-0431-23-3
Pola, 11 ottobre 2023

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI PULA-POLA

**LA VICEPRESIDENTE
Monica Derocchi, m.p.**

INDICE

1.	Conclusione sull'accettazione della proposta del Piano di sviluppo della cultura della Città di Pula-Pola per il periodo 2023 - 2030	1
2.	Delibera sull'elaborazione delle XII Modifiche e integrazioni del Piano regolatore generale della Città di Pola	1
3.	Delibera sulle modifiche e integrazioni alla Delibera sulle condizioni, i criteri e il procedimento di cofinanziamento del Programma di rinnovo degli edifici sul territorio della città di Pola	5
4.	Delibera sulle condizioni e sulle modalità di detenzione degli animali domestici e sulle modalità di trattare gli animali abbandonati, smarriti e selvatici	7